



COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME

SCUOLA DI MUSICOTERAPIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO

SCUOLA DI MUSICOTERAPIA ISOINSIEME

Cooperativa Sociale Isoinsieme a r. l.

(Scuola MI)

PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DA PARTE DI STUDENTI

TRA

La Scuola di Musicoterapia Isoinsieme (di seguito anche Scuola MI), rappresentata da Cinzia Manfredi legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Isoinsieme a r.l.
Sede legale in Torino (To) - V. Piazzini, 41

E

Liceo delle Scienze Umane Artistico e Musicale "Giovanni Pascoli"

Bolzano

Il/la - con sede in

Via/C.so/P.zza via G. Deledda n. 4 (C.F.), 80003400217 rappresentata dal

Responsabile/Direttore Dr/Dr.ssa Laura Cocciardi, nato/a Bolzano il 13/07/1968

domiciliato/a ai fini della presente convenzione

in Bolzano, Via/C.so/P.zza Piazza Mazzini 19

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Liceo delle Scienze Umane Artistico e Musicale "Giovanni Pascoli"

Il Responsabile/Dr/Dr.ssa è disponibile a concordare l'accoglienza, presso..... o/e presso le strutture in cui svolge la propria attività, di allievi della Scuola di Musicoterapia Isoinsieme di Torino

Il numero di tirocinanti deve essere concordato con la Direzione della Scuola MI

I tirocini verranno svolti per un monte ore diore, in orari da concordare con la Direzione della Scuola MI

Art. 2

L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà tramite scambio di lettera, che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun tirocinante inserito dalla Coop. in base alla presente convenzione; il progetto formativo dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante **Oi Giorgia**
- il nominativo del tutor e della Direzione Scuola MI **Dietmar Elsler**



COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME

SCUOLA DI **MUSICOTERAPIA**

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la struttura ospitante
- le strutture (strutture sanitarie; ospedali; scuole etc.) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi INAIL e dell'assicurazione della scuola per la responsabilità civile
- seguente dichiarazione del tirocinante con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
 - seguire le indicazioni del tutor e della Direzione Scuola MI e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso la Struttura ospitante oltre a quanto indicato nella presente convenzione
 - mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai pazienti e ad ogni altra attività o caratteristica della Direzione Scuola MI o della struttura ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio
 - richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso la Scuola MI
 - compilare e firmare il foglio di tirocinio predisposto dalla Scuola MI
 - La Scuola si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante questa dichiarazione.

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 3

Referenti per i rapporti della presente convenzione sono la Scuola MI nella persona della legale rappresentante Manfredi Cinzia e la Struttura Ospitante /Dr. /Dr.ssa..... Laura Cocciardi.....

Art. 4

La Scuola è disponibile ad ogni incontro venga ritenuto utile con la Struttura Ospitante/ referente designato per il tirocinante.

Art. 5

I tirocinanti sono tenuti ad osservare rigorosamente il segreto professionale su quanto venissero a conoscenza, sia in relazione agli utenti che alla Struttura Ospitante/Dr./Dr.ssa

Art. 6

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo e che deve perseguire soltanto obiettivi didattici, non costituisce rapporto di lavoro e la Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

La realizzazione del tirocinio non comporta per la Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa e per la Scuola MI alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.



Art. 7

Ai fini della formazione in materia di sicurezza sul lavoro si precisa che la definizione di lavoratore, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 è contenuta nel comma 1 lettera a) dell'art. 2 secondo cui il lavoratore è:

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Lo stesso articolo, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, indica comunque anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori così come sopra definiti ed in merito precisa che:

"Al lavoratore così definito è equiparato: ... omissis ...; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ... omissis",

Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell' Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in data 21/12/2011 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome, deve essere impartita, a cura del Datore di Lavoro, una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l'azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l'attività dell'azienda medesima.

In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012.

Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che *"nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta".*

Il Datore di Lavoro della struttura ospitante si impegna, conseguentemente, a soddisfare i requisiti e gli obblighi sopra esposti e a trasmettere alla scuola MI idonea documentazione probante della formazione impartita.

Art. 8

I tirocinanti devono essere in possesso della Tessera Sanitaria. La Scuola MI garantisce altresì che i tirocinanti siano assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile.



COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME

SCUOLA DI **MUSICOTERAPIA**

La Scuola MI si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, alle attività della Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alla Scuola MI.

La Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica la Scuola MI.

Art. 9

Il tirocinante è tenuto a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro.

La Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa si impegna a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere alla Scuola MI per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi. La/Il Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa. si impegna infine a segnalare tempestivamente alla Scuola MI ogni eventuale assenza del tirocinante.

In qualsiasi momento, previa comunicazione da darsi con almeno quindici giorni di anticipo, la Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa può revocare l'autorizzazione a svolgere l'attività di tirocinio qualora particolari e imprevedibili esigenze di servizio lo richiedano ovvero per motivi di ordine comportamentale, per la mancata attuazione del programma concordato o per mancata adesione alla regolamentazione interna dei tirocini.

Art. 10

La Scuola MI si impegna a far partecipare gratuitamente il personale della Struttura Ospitante/Dr/Dr.ssa che svolga funzioni di tutor nei confronti dei propri tirocinanti a Convegni e Seminari aperti al pubblico organizzati dalla Scuola MI stessa.

Art. 11

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, danno atto di essersi reciprocamente informati, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 2016/679UE, sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Legale Rapp.te Cooperativa
(timbro e firma)

Data, 21/12/2022
prof.ssa Laura Cocciardi
Struttura ospitante/Dr/Dr.ssa
(timbro e firma)
(doc firmato digitalmente)